

Allegato Capitolato Speciale

***Procedura aperta per l'incarico di Coordinatore della
sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori
di realizzazione dell'Ambito B Lotto 1
di Progetto Manifattura a Rovereto (TN)***

(CIG: 622373114C)

Trentino Sviluppo Spa
socio unico

cap. soc. € 193.553.725,92 i.v.
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.
di Trento n. 00123240228
Società sottoposta all'attività
di direzione e coordinamento
della Provincia autonoma di Trento

Sede legale e operativa

Polo Tecnologico
Via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 443111
info@trentinosviluppo.it
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

ART. 1 - Oggetto della prestazione

Oggetto della gara è l'affidamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Ambito B Lotto 1 di Progetto Manifattura a Rovereto (TN) come descritto dettagliatamente nel disciplinare di gara.

ART. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

La prestazione verrà svolta secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e dalla proposta tecnica presentata in sede di offerta; la Committente è interessata ad avvalersi della collaborazione professionale delle figure professionali individuate, senza che debbano e/o possano mai sorgere tra le Parti vincoli di natura “gerarchico-funzionale-subordinata”. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto di gara a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti pena la risoluzione, con le modalità di cui al successivo art.16, da parte della Committente dello stesso Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e la stessa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

ART. 3 – Corrispettivo

Il compenso dell'Aggiudicataria si intende forfettario e onnicomprensivo pur se al netto di I.V.A.

Il compenso sarà erogato all'Aggiudicataria a 60 gg. d.f.f.m.; l'Aggiudicataria emetterà fattura come segue:

- acconto del 20% ad inizio lavori;
- pagamenti in acconto sino al 90% dell'importo totale, dedotto l'acconto di cui al punto precedente, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati avanzamento lavori e/o altri documenti contabili;
- saldo finale del 10% ad avvenuta approvazione del collaudo finale con esito positivo.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicataria potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora l'Aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.

ART. 4 – Termini

Il contratto avrà una durata pari ai mesi impiegati per la realizzazione dell'ambito B.

I lavori inizieranno presuntivamente entro il 31 dicembre 2015 per concludersi entro il 31 dicembre 2018, salvo eventuali proroghe concesse in base ai regolamenti di utilizzo dei fondi FAS. È

possibile che l'impresa appaltatrice dei lavori disponga, d'intesa con Trentino Sviluppo, lavorazioni da svolgersi su più turni, con sabati e domeniche compresi, durante i quali il Coordinatore dovrà garantire la propria presenza in cantiere secondo quanto stabilito in dettaglio nel Disciplinare di gara.

L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione entro 15 giorni dalla stipula del contratto.

ART. 5 – Obblighi informativi

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART. 6 – Verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 312 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale amministrativo, nel disciplinare di gara e nel contratto.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

La Committente svolge attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'Aggiudicatario a favore degli enti aderenti.

ART. 7 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto è regolata, secondo scala gerarchica:

- dalle clausole del disciplinare di gara e del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicataria relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni normative riguardanti i contratti pubblici ed in particolare dal D.lgs. 163/2006 ss.mm., dal regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm., dalle norme provinciali in materia di appalti;
- dalla Legge Italiana, ed in particolare dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del presente capitolato speciale saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinunci a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui una o più previsioni del presente Capitolato o del futuro Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente atto.

In vigenza di contratto, nei casi suddetti, le Parti sostituiranno alle previsioni del presente Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute

oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 8 - Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente periodo, l'Aggiudicatario si impegna sin d'ora a:

- a) collaborare con le strutture della Committente preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;
- b) comunicare alla Committente, entro 20 (venti) giorni di calendario dalla data di stipula del contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione della fornitura.

Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo alla Committente.

L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

ART. 9 - Obblighi nei confronti dei dipendenti

L'Aggiudicatario deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

L'Aggiudicatario deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Aggiudicatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

L'Aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

La Committente, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all'Aggiudicatario delle inadempienze ad essa denunciate dagli organi preposti, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 30% (trentapercento) dell'importo concernente il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.

La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che gli organi preposti, di cui al comma precedente, abbiano dichiarato che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi l'Aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

La Committente, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Aggiudicatario documenti e informazioni relative a:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
- b) iscrizione e tassi INAIL;
- c) dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
- d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
- e) estremi del CCNL applicato ai dipendenti;
- f) DURC.

In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ART. 10 - Trasparenza

In sede di contratto, sarà richiesto all'Aggiudicatario di sottoscrivere espressamente ed irrevocabilmente, le seguenti dichiarazioni:

- a) *“che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;*
- b) *di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;*
- c) *si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini”.*

Qualora ciò non si verificasse o non risultasse conforme al vero ovvero l'Aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Aggiudicatario, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'Aggiudicatario prende atto ed accetta senza condizioni ed eccezioni di sorta che Trentino Sviluppo S.p.A., in qualità di soggetto a partecipazione pubblica prevalente, è tenuta all'applicazione delle norme statali e provinciali in materia di pubblicità e trasparenza. Tutte le seguenti informazioni, relative al presente contratto, potranno dunque esser rese note mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società e/o della Provincia autonoma di Trento:

- a) il nome del soggetto contraente;
- b) l'oggetto dell'incarico e l'importo;
- c) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione;
- d) la modalità seguita per l'individuazione del contraente.

ART. 11 - Penali

Qualora i risultati delle attività a carico dell'Aggiudicatario oggetto del presente Contratto, fossero giudicati non soddisfacenti dalla Committente, l'Aggiudicatario sarà tenuta a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni che verranno impartite da parte della Committente.

Sono previste specifiche penali qualora il CSE non ottemperi all'obbligo di reperibilità, come previsto nell'articolo 4 del Disciplinare di gara.

In particolare, qualora non raggiunga il cantiere di piazza Manifattura 1, in Rovereto (TN), entro un massimo di 120 minuti, saranno applicati Euro 500,00 (cinquecento/00) di penale, trattenuti dai pagamenti intermedi della prestazione, per ogni 60 minuti o frazione di 60 minuti di ritardo rispetto ai 120 minuti sopra citati.

Qualora, per detta causa, l'importo complessivo della penale superi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) la Committente Trentino Sviluppo S.p.A. altresì avrà la facoltà di risolvere senza indugio il contratto con l'affidatario, mediante semplice comunicazione trasmessa via telefax o PEC, fatta salva la richiesta di eventuali maggiori danni, senza che l'affidatario abbia alcunché a pretendere.

L'importo delle penali potrà essere anche eventualmente compensato con l'importo delle fatture emesse dall'Aggiudicataria e non ancora liquidate.

ART. 12 - Forza maggiore

I termini per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicataria potranno essere prorogati, a richiesta della stessa Aggiudicataria e previo consenso scritto da parte della Committente qualora eventi ritenuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili all'Aggiudicatario stesso e/o al suo personale, alluvioni e altre cause simili) impediscano all'Aggiudicataria il rispetto dei suddetti termini.

A condizione che i termini contrattuali non siano già scaduti al momento del verificarsi dell'evento ritenuto di forza maggiore, la proroga potrà essere concessa previo inoltro da parte dell'Aggiudicatario alla Committente entro **1 (uno) giorno**, o comunque dal primo giorno reso possibile dalla gravità dell'evento, dal verificarsi dell'evento ritenuto di forza maggiore, della domanda di proroga, accompagnata da apposita documentazione comprovante la durata del ritardo, nonché indicazione del termine entro il quale l'Aggiudicatario valuta possibile la ripresa del servizio.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non sia stato in grado di provare per via documentale la forza maggiore dell'evento, nonché la non imputabilità dello stesso evento alla sua condotta, la Committente procederà all'applicazione delle penali di cui all'articolo 11, fatto salvo il maggior danno.

ART. 13 - Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Aggiudicatario con la stipula del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva pari ad un importo pari al 10% dell'importo contrattuale mediante la stipula di una fideiussione assicurativa o bancaria con primaria Società assicuratrice o bancaria.

Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Committente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dal presente contratto. La cauzione è rilasciata con rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. La cauzione è rilasciata in favore della Committente a garanzia degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario con il contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente fermo restando quanto previsto nell'art. 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del contratto. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione

delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Committente, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'Aggiudicatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 163/2006 la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

ART. 14 - Tracciabilità

L'Aggiudicatario, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Aggiudicatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).”

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Committente verifica i contratti sottoscritti tra l'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana S.p.A. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, la Committente corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.

A tal fine, l'Aggiudicatario comunica alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiana S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Committente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Aggiudicatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ART. 15 - Riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 16 – Inadempimenti e risoluzione

Qualora l'Aggiudicatario dovesse risultare gravemente inadempiente, è in facoltà della Committente, nei termini di cui all'art. 27 della Legge Provinciale n. 23 del 1990, disporre la risoluzione del Contratto con conseguente risarcimento dei danni.

La violazione degli obblighi così come previsto al presente paragrafo o la situazione di grave inadempimento dovrà risultare da formale e documentato giudizio di violazione e/o di inadempimento espresso dalla Committente e comunicato all'Aggiudicatario anche solo via fax o tramite PEC.

Nonostante l'avvenuta violazione degli obblighi e/o l'inadempimento da parte dell'Aggiudicatario, la Committente può - in alternativa alla risoluzione del Contratto di cui ai precedenti commi - applicare una penale pari ai danni tutti patiti per la violazione e/o l'inadempimento rilevati, pretendendo comunque la prosecuzione del rapporto.

L'accadimento di cui al comma precedente non esonera l'Aggiudicatario dal dovere di successivo adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente, salvo diversa volontà della Committente.

L'Aggiudicatario si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Committente. L'Aggiudicatario si obbliga a dare

immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. L'Aggiudicatario dovrà predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza. L'Aggiudicatario si obbliga, infine, a comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario assuma la forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese la Committente in ogni momento potrà richiedere all'Aggiudicatario stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la Committente accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la stessa potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva l'applicazione della penale di cui all'art. 11.

Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Committente possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Aggiudicatario a far fronte agli impegni assunti con il Contratto, la Committente si riserva sin d'ora la facoltà di risolvere il Contratto, per colpa ed in danno all'Aggiudicatario, dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Committente, per gravi e ripetute inadempienze dell'Aggiudicatario nei confronti di Trentino Sviluppo S.p.A. medesima, si vedesse obbligata a risolvere il Contratto, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.

È facoltà della Committente procedere alla risoluzione del Contratto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati;
- per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di **15 giorni** di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Trentino Sviluppo S.p.A., ai sensi del precedente Art. 13;

- per il mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nel Disciplinare di gara articolo 4 paragrafo 5 e seguenti;
- negli altri casi di cui agli articoli del presente Capitolato.

ART. 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa quanto di Trentino Sviluppo e/o di terzi, in virtù del servizio effettuato, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Trentino Sviluppo S.p.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall'Aggiudicatario, quest'ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Trentino Sviluppo S.p.A.

L'Aggiudicatario, inoltre, dovrà dichiarare di aver stipulato una polizza assicurativa a massimale unico pari a **Euro 1.000.000,00 (un milione/00)**, a beneficio della Committente e dei terzi per l'intera durata del Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto ed alle singole prestazioni. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne la Committente, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori per qualsiasi danno l'Aggiudicatario possa arrecare alla Committente e/o ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, incluso il danno di immagine, purché sia reclamato **nei 12 (dodici) mesi successivi** alla cessazione delle attività del Contratto e prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Committente e pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e **fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito**.

ART. 18 - Divieto di subappalto e di cessione del Contratto o del credito

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, in modo totale o parziale, il Contratto.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di far eseguire in tutto o in parte ad altre Imprese e/o professionisti le prestazioni di cui al Contratto, fatta eccezione per le attività relative a rilievi, misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali (come previsto dall'articolo 3 del Disciplinare di gara. È fatto altresì divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi in qualsiasi forma i crediti derivanti alla stessa dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ART. 19 - Legge Applicabile e Foro competente

Il contratto d'appalto e gli eventuali accordi successivi da esso dipendenti sono regolati sulla base della legge italiana da ritenersi a tutti gli effetti e senza eccezioni quale legge applicabile.

Per tutte le questioni relative ai rapporti contrattuali tra la Committente e l'Aggiudicatario, in ragione del contratto d'appalto di cui trattasi, siano essi legati all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto medesimo, le Parti saranno impegnate a ricercare una soluzione consensuale in buona fede, fermo restando che, se del caso, il Foro esclusivamente competente è quello di Rovereto.

ART. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc..

Trentino Sviluppo S.p.A.

Il Presidente

Klavio Tosi

